

Gentile cliente,
ringraziando dell'attenzione e della fiducia, riteniamo opportuno ricordare alcune novità in materia fiscale e del lavoro in forma *necessariamente sintetica e semplificata*, che potrebbero essere di interesse, restando a disposizione per ogni ulteriore approfondimento.

NOVITA' FISCALI**PRONTO IL NUOVO MODELLO DELLE LIQUIDAZIONI IVA 2017**

Pubbligate le regole e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni e dei dati delle liquidazioni periodiche Iva. Con il provvedimento del 27 marzo le Entrate stabiliscono un termine unico valido sia per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture (Dlgs n. 125/2015) sia per la trasmissione dei dati delle fatture prevista dal Dl n. 78/2010 modificato dal Dl n. 193/2016. Per semplificare il più possibile gli adempimenti, pertanto, **l'invio dei dati delle fatture previsto dal Dlgs n. 127/2015 può essere effettuato entro il 16 settembre 2017, per il primo semestre dell'anno in corso, ed entro il mese di febbraio 2018 per il secondo semestre.**

Il provvedimento stabilisce quali dati vanno trasmessi all'Agenzia delle entrate per quanto riguarda le fatture emesse, le fatture ricevute e registrate, le bollette doganali e le relative note di variazione. Le Entrate specificano che i dati da inviare, le modalità nonché i termini per la trasmissione sono identici, sia nel caso in cui i contribuenti esercitino l'opzione per l'invio telematico dei dati delle fatture (di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) sia nel caso di invio della "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

I dati acquisiti dall'Agenzia saranno messi tempestivamente a disposizione dei contribuenti che li hanno inviati nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi" consentendo di instaurare un processo di dialogo pre-dichiarativo tra l'Agenzia e i contribuenti per i quali emergano, dall'analisi dei dati trasmessi, potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva. Le informazioni sulle incoerenze tra i versamenti dell'imposta effettuati rispetto all'importo da versare indicato nelle comunicazioni potranno essere consultate dai contribuenti nel Cassetto fiscale e nella sezione Consultazione dell'area autenticata dell'interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Il Provvedimento ha uniformato, per il primo anno di applicazione, i termini per l'invio opzionale dei dati delle fatture (di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) con i nuovi termini per la "Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute" (di cui agli articoli 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78) stabiliti dal decreto "milleproroghe" (decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19). In sintesi:

Tipo di comunicazione	1° anno di applicazione (2017)	A regime
Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (art. 21 Dl n. 78/2010)	1° semestre entro il 16 settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio
Comunicazione opzionale	1° semestre entro il 16	1° trimestre entro il 31 maggio

dei dati delle fatture (art. 1, comma 4, Dlgs. n. 127/2016)	settembre 2017 2° semestre entro febbraio 2018	2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio
Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (art. 21-bis Dl n. 78/2010)	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio	1° trimestre entro il 31 maggio 2° trimestre entro il 16 settembre 3° trimestre entro il 30 novembre 4° trimestre entro febbraio

CONSULTAZIONI IPOTECARIE CATASTALI GRATUITE

L'accesso ai servizi di **consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale** gestite dall'Agenzia del territorio avviene **gratuitamente e in esenzione da tributi** se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento: è questo quanto previsto dall'articolo 6 comma 5-quater, del Decreto Legge 161/2012. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate 3/2017 ha fornito chiarimenti su questi aspetti.

L'accesso telematico al servizio di consultazione “personale” è **possibile sia per le persone fisiche che per quelle non fisiche** (società, enti, ecc.), in particolare:

- le persone fisiche possono accedere direttamente ai servizi **Fisconline/Entratel** mediante le credenziali di autenticazione alla piattaforma telematica dell'Agenzia delle Entrate e l'indicazione del codice PIN;
- i soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti pubblici o privati, associazioni), registrate ai medesimi servizi, possono accedere alle informazioni tramite i soggetti incaricati.

L'accesso al servizio di consultazione avviene esclusivamente in base al codice fiscale del soggetto richiedente e la ricerca viene eseguita a livello nazionale.

A seguito della richiesta, il sistema fornisce in risposta l'elenco degli “omocodici” reperiti (soggetti presenti nelle banche dati catastale o ipotecaria con lo stesso codice fiscale, ma con dati anagrafici/denominazione differenti); **una volta selezionato il soggetto di interesse, è possibile visualizzare la lista delle province in cui si trovano i beni di cui lo stesso risulta all'attualità “intestataro catastale”.**

In questa fase è possibile richiedere la visura per soggetto, che viene eseguita a livello provinciale e con riferimento all'attualità. Selezionata una provincia, viene visualizzato l'elenco degli immobili, censiti al catasto terreni e al catasto fabbricati, con possibilità di richiedere:

- **la visura catastale** relativa alla particella di terreno o all'unità immobiliare urbana selezionata (“Visura per immobile attuale”, “Visura per immobile storica”, “Visura della mappa”, “Visura planimetrica”);
- **l'ispezione ipotecaria**, relativa alla particella di terreno o all'unità immobiliare urbana selezionata.

La richiesta di consultazioni personali può peraltro **essere avanzata dall'avente diritto anche per il tramite del coniuge o di parenti e affini entro il quarto grado** - ovvero del dipendente, per le

persone giuridiche - facendo ricorso alle forme “semplificate” di procura previste dall’articolo 63 del DPR 600/73.

Con la circolare n. 4/T del 2012 l’Agenzia ha chiarito quali consultazioni si considerano “personali”, specificando che

1. le visure catastali. requisito correlato alla circostanza che il soggetto richiedente sia iscritto negli atti del catasto e risulti riportato, al momento della richiesta, fra gli intestatari catastali degli immobili oggetto di consultazione.
2. le ispezioni ipotecarie, il requisito soggettivo si ricava dalla circostanza che, nei registri immobiliari, il Richiedente risulta l’attuale titolare, anche per quota, del diritto di proprietà - o di altro diritto reale di godimento - sul bene cui l’ispezione è riferita.

Per individuare la “titolarità attuale” si avrà riguardo alla presenza di trascrizioni “a favore” del Richiedente, relative ad atti con effetti di natura traslativa o dichiarativa, e all’assenza di successive formalità che comportino il trasferimento del medesimo immobile.

Un’ipotesi particolare riguarda gli acquisti fatti in regime di **comunione legale**, quando nel relativo atto è intervenuto solo uno dei coniugi e la voltura e la trascrizione sono state fatte solo “a favore” di quest’ultimo. In questi casi - è stato chiarito - la visura o l’ispezione “personali” potranno essere eseguite in esenzione relativamente ai beni acquistati in regime di comunione legale, **essendo i beni stessi di titolarità di entrambi i coniugi**, per effetto di tale peculiare regime patrimoniale. Le medesime considerazioni, possono essere svolte anche nei confronti delle parti dell’**unione civile** ovvero dei soggetti che, sottoscritto un **contratto di convivenza**, hanno scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni.

MODELLO IVA TR 2017 - RIMBORSI

Il modello TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un’**eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro** e che intendono chiedere in tutto o in parte il **rimborso di tale eccedenza** ovvero intendono **utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi**.

Il modello è costituito da:

- il **frontespizio** composto di due facciate;
- il **modulo** composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l’indicazione dei dati contabili;
- il **prospetto riepilogativo**, composto dal quadro TE, riservato all’ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Con il **Provvedimento del 30 marzo** sono state approvate nuove istruzioni per il modello TR in quanto i contribuenti Iva possono chiedere i rimborsi fiscali fino a 30mila euro senza essere sottoposti a particolari adempimenti. La nuova soglia, entro cui i contribuenti possono chiedere il rimborso senza dover prestare garanzie o chiedere il visto di conformità, permetterà all’Agenzia di concentrare il proprio impegno sui contribuenti maggiormente a rischio.

Infatti, in base alle norme contenute nel Dl n. 193/2016, **per i rimborsi annuali fino a 30mila euro basta presentare la dichiarazione**, mentre per quelli relativi a periodi inferiori all’anno dovrà essere presentata soltanto l’istanza di rimborso. **Scompare l’obbligo di garanzia anche per i rimborsi di importo superiore a 30mila euro**. Sarà sufficiente il **visto di conformità o la sottoscrizione alternativa** da parte dell’organo di controllo e la dichiarazione sostitutiva dell’atto

di notorietà, che riporti le informazioni relative alla solidità patrimoniale, alla continuità aziendale e alla regolarità dei versamenti contributivi. In ogni caso, in caso di presentazione della garanzia, il contribuente non dovrà apporre il visto di conformità e presentare la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nel caso di rimborsi superiori ai 30mila euro, la **garanzia resta obbligatoria per i contribuenti che esercitano attività di impresa da meno di due anni**, ad esclusione delle start up innovative, per quelli che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo (o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) e per quelli che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Inoltre, la garanzia è prevista per i contribuenti considerati più "a rischio", cioè quelli che nei due anni precedenti la richiesta di rimborso hanno ricevuto avvisi di accertamento o di rettifica, che evidenziano significativi scostamenti tra quanto accertato e quanto dichiarato.

DEDUCIBILITA' AUTO LEASING PER AGENTI : NUOVI LIMITI DAL 2017

La **legge di bilancio 2017** ha previsto dal 1° gennaio 2017 l'aumento del costo massimo deducibile per agenti e rappresentanti per le auto in leasing **da 3.615,20 a 5.164,57 euro**. Com'è noto l'articolo 164 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) detta i limiti di deducibilità dei costi degli automezzi utilizzati nell'esercizio d'impresa, arte o professione prevedendo che per il veicolo:

- esclusivamente strumentale "nell'attività propria" dell'impresa o adibita ad uso pubblico (art. 164 c. 1 lett. a)) la deducibilità è pari al **100%**
- dato in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (art. 164 c. 1 lett. b-bis)) la deducibilità è pari al **70%**;
- generalità dei casi (art. 164 c. 1 lett. b)) la deducibilità è pari al 20% nel limite del costo massimo di **€18.075,99**.

Nel caso degli **agenti e rappresentanti** di commercio e relativamente alle autovetture, autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello esclusivamente strumentale all'attività d'impresa, **la percentuale di deducibilità è all'80%**. Per questi soggetti e limitatamente alle autovetture, il limite quantitativo di 18.075,99 euro è elevato a **25.822,84 euro**.

Fino al 31.12.2016 in base a quanto previsto dall'art. 164, TUIR, i costi relativi al **noleggio** dei veicoli da parte dell'agente e rappresentante di commercio erano deducibili:

- nella misura dell'80% ed entro un tetto di spesa massimo pari a:
 - € 3.615,20 per autovetture ed autocaravan (di cui alle lett. a) ed m), art. 54, D.Lgs. n. 285/1992);
 - € 774,69 per motocicli (di cui all'art. 53, D.Lgs.n. 285/1992);
 - € 413,17 per ciclomotori (di cui all'art. 52, D.Lgs n. 285/1992).

Il comma 37 della Legge di Stabilità 2017 ha introdotto una differenziazione in relazione al limite massimo di deducibilità per la locazione/noleggio in relazione agli agenti di commercio (analogamente a quanto già previsto per l'acquisto/leasing) dell'autovettura.

In particolare a partire **dal 1° gennaio 2017 tale costo massimo fiscale passa da € 3.615,20 a € 5.164,57**

Iper ammortamento e super ammortamento sono stati oggetto di chiarimento nella circolare n. 4/E di ieri redatta congiuntamente da Agenzia delle Entrate e Ministero dello Sviluppo Economico. Com'è noto, la Legge di Bilancio 2017 ha previsto la **proroga del super ammortamento e ha introdotto l'iper ammortamento**, una maggiorazione del 150% del costo di acquisizione di determinati beni ai fini della deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria.

Nella circolare vengono fornite indicazioni sull'ulteriore maggiorazione del 40% sul costo di acquisto di beni strumentali immateriali (tra cui, alcuni software, sistemi IT e attività di system integration), prevista sempre dalla Legge di Bilancio per i soggetti che beneficiano già dell'iper ammortamento.

La diversa entità delle maggiorazioni relative al super e all'iper ammortamento **produce un diverso risparmio d'imposta**, come illustrato dalla tabella seguente, che evidenzia gli effetti fiscali di un investimento di 1 milione di euro effettuato da un soggetto Ires per l'acquisto di un bene che fruisce del super/iper ammortamento rispetto all'ipotesi di ammortamento ordinario:

	Ammortamento ordinario	Super ammortamento (maggiorazione 40%)	Iper ammortamento (maggiorazione 150%)
Importo deducibile ai fini IRES	1.000.000	1.400.000	2.500.000
Risparmio d'imposta (24% dell'importo deducibile ai fini IRES)	240.000	336.000	600.000
Costo netto dell'investimento (1.000.000 - risparmio d'imposta)	760.000	664.000	400.000
Maggior risparmio sul costo netto dell'investimento		9,60% (760.000 - 664.000)/1.000.000	36,00% (760.000 - 400.000)/1.000.000

Il super ammortamento è un'agevolazione che prevede l'incremento del 40% del costo fiscale di beni materiali acquisiti fino al 31 dicembre 2017. Il maggior costo, riconosciuto solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap, può essere infatti portato extracontabilmente in deduzione del reddito attraverso l'effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione.

Per i soli imprenditori, con la Legge di Bilancio 2017 **arriva l'iper ammortamento, una maxi maggiorazione che consente di incrementare del 150% il costo deducibile** di tutti i beni strumentali acquistati per trasformare l'impresa in chiave tecnologica e digitale 4.0. Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è fornito analiticamente nell'Allegato A dell'Appendice della Circolare, diviso in categorie. **L'iper maggiorazione spetta solo nella misura in cui il bene rispetti le linee guida elaborate dal Ministero dello Sviluppo Economico (Mise)**, fornite dalla circolare per ciascuna tipologia di macchina. In caso di dubbi sull'ammissibilità all'agevolazione di una specifica macchina è possibile richiedere un parere tecnico al Mise; se l'incertezza relativa all'agevolazione è, invece, di natura tributaria, si può presentare interpello ordinario all'Agenzia delle Entrate.

La Legge di Bilancio 2017 ha esteso **l'operatività e gli effetti del super ammortamento anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi effettuati entro il 31 dicembre 2017**, escludendo dalla proroga taluni mezzi di trasporto a motore. Il termine può essere allungato fino al **30 giugno 2018**, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento dei rispettivi acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Stessa tempistica anche per l'iper ammortamento, con una precisazione in più: per usufruire della maggiorazione del 150%, infatti, occorre anche rispettare il requisito dell'interconnessione: il bene, cioè, potrà essere "iper ammortizzato" se, oltre ad essere entrato in funzione, sarà interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Fino ad allora, potrà temporaneamente godere del beneficio del super ammortamento, se ricorrono i requisiti. Le quote di iper ammortamento del 150% di cui l'impresa non ha fruito inizialmente a causa del ritardo nell'interconnessione saranno comunque recuperabili nei periodi d'imposta successivi.

Rientrano nell'agevolazione tutti gli acquisti di beni materiali nuovi strumentali all'attività d'impresa o professionale. La Circolare illustra con esempi le modalità di calcolo del maggiore ammortamento deducibile e chiarisce alcuni casi particolari, ad esempio come trattare i beni acquisiti con contratto di leasing e quelli realizzati in economia. La maggiorazione del 40% riguarda anche i veicoli a motore acquistati a partire dal 1 gennaio 2017. In questo caso però, il super ammortamento opera solo per i veicoli per i quali è prevista una deducibilità integrale dei costi, ossia quelli adibiti ad uso pubblico (ad esempio i taxi) o quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali.

EROGAZIONI LIBERALI AD ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Le erogazioni effettuate nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche nel corso del 2016, possono essere detratte nella dichiarazione dei redditi 730/2017. Come chiarito nella corposa circolare-guida dall'Agenzia delle Entrate 7/e 2017, dall'imposta lorda si può **detrarre un importo, pari al 19%**, delle erogazioni liberali in denaro **effettuate da persone fisiche in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche**. La detrazione è calcolata su un importo non superiore a euro 1.500.

In generale, per società sportive dilettantistiche e relative associazioni, destinatarie delle suddette erogazioni, si intendono:

- CONI;
- Federazioni sportive nazionali;
- Enti di promozione sportiva;
- qualunque altro soggetto, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che sia riconosciuto da uno degli Organismi sopra citati.

In merito alle modalità di pagamento, l'erogazione deve essere effettuata dal contribuente tramite:

- versamento bancario o postale,
- carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

E' necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento e il soggetto che ha effettuato l'erogazione.

Attenzione: la detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.

ABROGAZIONE VOUCHER

Il Decreto Legge n. 25/2017 ha disposto l'**abrogazione, dal 17 marzo 2017**, della fattispecie del **lavoro accessorio**

Contestualmente, è stato istituito un **periodo transitorio**, che scadrà il **31 dicembre 2017**, entro il quale i committenti potranno utilizzare i buoni lavoro eventualmente già richiesti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto (17 marzo 2017) ma non ancora utilizzati.

Più precisamente:

- sarà possibile utilizzare, entro il 31 dicembre 2017, i buoni lavoro acquistati entro il **17 marzo 2017 compreso**;
- l'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio, nel periodo transitorio sino al 31 dicembre 2017, "dovrà essere effettuato nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro accessorio previste nelle norme oggetto di abrogazione da parte del decreto", pertanto seguendo le disposizioni e le prassi sinora utilizzate.

A tal proposito, preme ricordare che i committenti in possesso di voucher per lavoro accessorio non ancora utilizzati, per le prestazioni eseguite sino al 31 dicembre 2017, dovranno:

- effettuare la **comunicazione di inizio attività all'INPS** (tutti i committenti), prima dell'inizio della prestazione lavorativa, indicando i dati del committente, i dati del prestatore, il luogo di lavoro, l'importo presunto che verrà corrisposto al datore di lavoro e il periodo nel quale si verificherà la prestazione (massimo 30 giorni di calendario), mediante:
 - la procedura informatica sul sito dell'INPS,
 - il Contact Center unificato INPS – INAIL,
 - la sede INPS territorialmente competente;
- effettuare la **comunicazione obbligatoria all'Ispettorato Nazionale del Lavoro** (solo committenti imprenditori o professionisti), mediante l'invio di una **e-mail** all'indirizzo della sede territorialmente competente dell'INL, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, indicando oltre ai dati del committente, i dati anagrafici del lavoratore e il luogo, il giorno e l'ora di inizio della prestazione (ovvero la durata in un arco temporale massimo di 3 giorni per i gli imprenditori agricoli).

ABROGAZIONE VOUCHER – POSSIBILI ALTERNATIVE

In luogo dei voucher potrebbe essere utilizzato il lavoro intermittente

Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa **in modo discontinuo** o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno.

Tale contratto può essere pertanto stipulato con qualunque lavoratore nelle situazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale e/o aziendale e, indipendentemente dal tipo di attività, **con soggetti di età inferiore a 24 anni oppure di età superiore a 55 anni**. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tuttavia, fino alla sua emanazione, è possibile continuare a rifarsi alle attività indicate nella tabella allegata al Regio Decreto n. 2657/1923 al fine di attivare prestazioni di lavoro intermittente.

In ogni caso, **con l'eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo**, il contratto di lavoro intermittente è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, **per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro**

nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Tra gli adempimenti del datore di lavoro per procedere alla assunzione del lavoratore intermittente, oltre alla Comunicazione obbligatoria, prima dell'inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a 30 giorni, il datore di lavoro è tenuto a comunicarne la durata. **Questa comunicazione dal 1° dicembre 2016 è di competenza dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro e deve essere effettuata esclusivamente:**

- attraverso il servizio informatico;
- via email, dopo aver scaricato il modello UNI intermittente, all'indirizzo PEC intermittenti@pec.lavoro.gov.it;
- oppure tramite l'App Lavoro Intermittente.

È prevista, inoltre, la modalità di invio tramite SMS esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione.

Sussistendo le condizioni potrebbero essere utilizzati anche :

- **il contratto di collaborazione coordinata e continuativa**
- **il contratto di somministrazione** (in tal caso il costo andrebbe maggiorato della percentuale spettante all'Agenzia interinale)

UNITA' OPERATIVA E UNITÀ PRODUTTIVA – ISTRUZIONI INPS

Come noto, l' "unità operativa " rappresenta il luogo dove si svolge stabilmente l'attività lavorativa di uno o più dipendenti, ovvero la sezione produttiva aziendale avente caratteristiche di omogeneità. A partire dalle denunce di gennaio 2016, la valorizzazione è obbligatoria anche in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda. In tal caso, nel flusso Uniemens il predetto elemento va valorizzato con "0".

A seguito, poi, della riforma degli ammortizzatori sociali, ha assunto rilevanza, sotto il profilo strettamente connesso alla erogazione delle prestazioni Cigo/Cigs e di quelle dei Fondi di solidarietà, il concetto di "unità produttiva". In questa prospettiva, **costituisce "unità produttiva"** lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all'erogazione di servizi che presenta congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) **risulti dotato di autonomia finanziaria o tecnico funzionale;**
- b) **sia idoneo a realizzare l'intero ciclo produttivo o una fase completa dello stesso;**
- c) **abbia maestranze adibite in via continuativa.**

La compilazione dell'elemento "Unità produttiva" nel flusso UniEmens è obbligatoria a partire **dalle denunce di marzo 2017**, anche in presenza della sola sede principale di lavoro, coincidente o meno con la sede legale dell'azienda; in tal caso, l'elemento va valorizzato con "0".

Ogni sede di lavoro, infatti, è contraddistinta con un sistema di numerazione progressiva gestito attraverso la procedura di iscrizione e variazione azienda, sulla base del quale con il valore "0" viene codificata la sede di lavoro principale (coincidente o meno con la sede legale) e con i valori crescenti a partire da "1" vengono codificate le ulteriori sedi di lavoro diverse dalla sede principale e dalle precedenti. L'elemento che differenzia ogni sede di lavoro dalle altre è costituito dalle informazioni che individuano l'ubicazione della sede medesima (indirizzo, località, provincia, etc.).

Sotto il profilo applicativo, l'operazione di codifica della sede di lavoro principale viene effettuata in modalità automatizzata direttamente dalla predetta procedura, per cui l'ubicazione della sede principale (codice 0) costituisce al contempo "unità operativa" e "unità produttiva". Il censimento delle eventuali sedi di lavoro diverse da quella principale, invece, va effettuato a cura dell'azienda avvalendosi delle funzionalità della procedura medesima, che, con un sistema di numerazione progressiva, censisce ognuna delle predette sedi di lavoro diversa dalla principale (coincidente o meno con la sede legale) sulla base di valori crescenti a partire da "1". Una volta operato il

censimento della nuova sede di lavoro, che costituisce sempre “unità operativa”, la procedura consente di autocertificare se la sede medesima abbia i requisiti per la registrazione anche come “unità produttiva”.

SCADENZE

Lunedì 10 aprile

SPESOMETRO 2016 SOGGETTI MENSILI	<p>Invio telematico dei dati delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2016 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti mensili utilizzando il Modello di comunicazione polivalente. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.</p> <p>Recentemente l’Agenzia ha esonerato gli Enti pubblici, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti, limitatamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto IVA e le agenzie di viaggio limitatamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a €3.600 al lordo IVA. Sono altresì escluse le operazioni già comunicate all’Agenzia tramite il STS.</p>
COMUNICAZIONE 2016 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI MENSILI	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2016 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000, da parte dei soggetti mensili.</p> <p>A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</p>

Sabato 15 aprile

Mod. 730/2017 precompilato	<p>Data a decorrere dalla quale, nel sito Internet dell’Agenzia delle Entrate, è consultabile il mod. 730/2017 precompilato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, che dispone del PIN; • mediante il sostituto d’imposta / CAF / professionista abilitato, previa apposita delega.
---------------------------------------	---

Giovedì 20 aprile

SPESOMETRO 2016 SOGGETTI TRIMESTRALI	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni / acquisti di beni e prestazioni di servizi rese / ricevute nel 2016 rilevanti ai fini IVA da parte dei soggetti trimestrali utilizzando il Modello di comunicazione polivalente. Le operazioni documentate da scontrino / ricevuta fiscale rilevano se di importo pari o superiore a € 3.600, al lordo IVA.</p> <p>Recentemente l’Agenzia ha esonerato gli Enti pubblici, i commercianti al minuto, alberghi e ristoranti, limitatamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a € 3.000, al netto IVA e le agenzie di viaggio limitatamente alle operazioni attive di importo unitario inferiore a €3.600 al lordo IVA. Sono altresì escluse le operazioni già comunicate all’Agenzia tramite il STS.</p>
COMUNICAZIONE 2016 “OPERAZIONI LEGATE AL TURISMO” SOGGETTI TRIMESTRALI	<p>Invio telematico della comunicazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nel 2016 a persone fisiche extraUE non residenti in Italia, da parte di commercianti al minuto e soggetti assimilati, agenzie di viaggio, incassate in contante di importo inferiore a € 15.000, da parte dei soggetti trimestrali.</p> <p>A tal fine va utilizzato il quadro TU del Modello di comunicazione polivalente.</p>
Bonus acquisto strumenti musicali	<p>Termine iniziale per la presentazione all’Agenzia delle Entrate in via telematica dell’istanza, da parte del rivenditore / produttore di uno strumento musicale prima di concludere la vendita, per poter beneficiare del credito d’imposta di ammontare pari al contributo riconosciuto allo studente sotto forma di sconto.</p>

Mercoledì 26 aprile

IVA COMUNITARIA Elenchi intrastat mensili e trimestrali	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni / servizi resi e degli acquisti di beni / servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a marzo (soggetti mensili) e al primo trimestre (soggetti trimestrali). Per effetto del Decreto “Mille proroghe” è stato ripristinato l’obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni / servizi ricevuti.
--	---

<i>Martedì 2 maggio</i>

IVA CREDITO TRIMESTRALE	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate dell’istanza di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al primo trimestre, utilizzando il nuovo mod. IVA TR.
MOD. SSP STRUTTURE SANITARIE PRIVATE	Invio telematico all’Agenzia delle Entrate del mod. SSP per la comunicazione dei compensi riscossi nel 2016 da parte delle strutture sanitarie private per l’attività medica / paramedica esercitata dai singoli professionisti nella struttura stessa.

Vi ringraziano e restiamo a disposizione per ogni chiarimento.

Buona Pasqua !

Strà aprile 2017

*Studio Bergamini Associati
commercialisti e consulenti del lavoro*